

Martedì 02/07/2024 · 06:00

**SPECIALI** AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

## Creazione di una holding personale: quali sono i benefici

La **holding personale** rappresenta un interessante strumento per la tutela e l'amministrazione del proprio patrimonio nonché, in prospettiva, per la gestione del **passaggio generazionale**. Oltre che essere fiscalmente efficiente, la creazione della stessa è agevolata dal Legislatore.

di **Andrea Spinzi** - Dottore Commercialista, Studio Biscozzi Nobili & Partners

Nel corso dell'ultimo quinquennio una delle **operazioni straordinarie** posta in essere con maggiore frequenza è stata quella della creazione delle cd. **holding personali**. Questa tipologia di holding si affianca a quella delle holding di famiglia, ovvero controllate dai componenti di un'unica famiglia. Per holding personale nella prassi si è soliti intendere una società - quasi sempre una S.r.l. - che detiene una o più partecipazioni e risulta interamente posseduta da una **persona fisica**.

Tale società, peraltro, può detenere altri beni quali, ad esempio, uno o più immobili, un portafoglio titoli, ecc.

Le motivazioni alla base di una tale scelta sono molteplici e attengono principalmente alla tutela e all'**amministrazione del patrimonio**, alla gestione del passaggio generazionale e, non ultimo, ad alcuni aspetti di carattere fiscale. In particolare, sotto il primo profilo, la holding contribuisce a mettere a riparo il patrimonio da vicende familiari, personali e successorie.

Il fatto di detenere i beni attraverso un veicolo societario consente altresì di affidare l'amministrazione degli stessi a terzi, nominando uno o più amministratori, nonché eventualmente un organo di controllo (sindaco e/o revisore). Inoltre, qualora vi sia la necessità di reperire risorse finanziarie, è più semplice l'accesso al canale bancario dal momento che, essendo tenuta per legge alla redazione del **bilancio di esercizio**, è possibile offrire una visione consolidata della **situazione finanziaria e patrimoniale** dell'imprenditore. Risulta infine più semplice avere una gestione centralizzata dei dividendi percepiti e dei prelievi effettuati. Sotto un diverso profilo, la holding personale può rendere più agevole il passaggio generazionale. È infatti possibile trasferire a titolo oneroso o gratuito le quote della stessa ai figli oppure ipotizzare la **donazione della nuda proprietà** delle quote in generale agli eredi (rimanendo l'usufrutto in capo all'imprenditore) o, ancora, dividere la holding ricorrendo ad un'operazione di scissione che può essere totale/parziale, proporzionale/non proporzionale.

### I benefici fiscali

Dal punto di vista fiscale la holding personale risulta essere efficiente. In particolare, le S.r.l. sono soggette all'Ires nella misura del 24% e all'Irap (generalmente 5,57%) - quest'ultima ove dovuta dal momento che i dividendi percepiti non rientrano nella relativa **base imponibile** - rispetto all'imposta sui redditi progressiva (Irp) prevista per le persone fisiche, la cui aliquota massima è del 43%, oltre alle addizionali comunali e regionali, per un totale spesso superiore al 46%. I dividendi percepiti dalle holding S.r.l. e provenienti dalle società di capitali partecipate concorrono a formare il reddito imponibile delle prime solamente per il 5% del relativo ammontare, con una tassazione effettiva pari all'1,2% (5% x 24%). Diversamente, i dividendi percepiti dalle persone fisiche sono generalmente soggetti a **tassazione con aliquota del 26%**. È dunque evidente il relativo beneficio.

Dal punto di vista sostanziale, infatti, in linea con quanto avviene in altri paesi dell'Ue, l'imposizione tende ad azzerarsi qualora i **redditi permangano nella sfera societaria** (*rectius*, nell'ambito del reddito d'impresa) mentre diviene elevata qualora la persona fisica intenda disporre personalmente di tali risorse, ad esempio per i propri bisogni quotidiani o per effettuare direttamente investimenti mobiliari, immobiliari, ecc..

Detti investimenti possono comunque essere effettuati anche per il tramite della società holding di cui si è detto, utilizzando le **risorse provenienti dalle società partecipate** ed evitando al contempo la citata tassazione del 26% (che si verifica peraltro in ogni caso nel momento in cui la holding personale distribuisce i dividendi al proprio socio).

La holding personale può altresì beneficiare, al ricorrere dei requisiti previsti, del regime della cd. pex (**participation exemption**) con la conseguenza che, in caso di cessione anche parziale delle partecipazioni detenute, la plusvalenza risulta esente per il 95% e soggetta all'Ires per il restante 5% (con una tassazione effettiva anche in questo caso pari all'1,2%). L'utilizzo della holding rende infine più agevole il finanziamento delle diverse attività/iniziativa imprenditoriale che si intende porre in essere, sfruttando il

**veicolo societario** per creare una sorta di "**camera di compensazione**" tra le attività che generano flussi finanziari e quelle che le assorbono, senza dover ricorrere alla distribuzione di un dividendo al socio persona fisica e alla successiva immissione di risorse finanziarie da parte di quest'ultimo in una diversa attività.

A fronte di questi benefici, la creazione delle holding personale è stata fortemente agevolata dall'introduzione, nel corso del 2019, del comma 2-bis nell'art. 177 del D.P.R. 917/1986. Detto comma ha infatti esteso il regime del cd. realizzo controllato – ovvero del principio per cui le azioni o quote ricevute dal conferente sono valutate sulla base della corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla **conferitaria** per effetto del conferimento – ai conferimenti di partecipazioni non di controllo che superano determinate soglie (2/20% dei diritti di voto ovvero 5/25% del capitale, a seconda che si tratti di **titoli negoziati in mercati regolamentati** o di altre partecipazioni). Sebbene il Legislatore non abbia previsto il regime di neutralità fiscale (come per le fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda), è comunque possibile evitare l'insorgere di **plusvalenze tassate** qualora l'aumento di patrimonio netto della conferitaria sia pari al costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote conferite in capo al conferente. Ulteriore condizione richiesta affinché si applichi il regime del realizzo controllato è che il conferimento avvenga in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal soggetto conferente.

Particolari previsioni sono previste qualora oggetto del conferimento sia una partecipazione detenuta in una **società holding**. In tal caso, infatti, le predette soglie sono riferite a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale (secondo la definizione dell'art. 55 del Tuir) e sono determinate, relativamente al conferente, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

### Osservazioni

Al fine di comprendere se la quota che si intende conferire si qualifica come partecipazione in una società holding, occorre avere riguardo ad avviso dell'Agenzia (risposte 5/2023 e 869/2021) ai valori correnti dell'**attivo patrimoniale** di quest'ultima, non trovando applicazione il criterio del valore contabile disposto dall'art. 162-bis del D.P.R. 917/1986.

Inoltre, la **verifica della soglia "qualificata"** tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo deve riguardare non solo le partecipazioni detenute direttamente dalla società holding – partecipazioni di primo livello – ma anche tutte quelle indirettamente detenute da quest'ultima e quindi le partecipazioni di secondo, terzo, ..., livello (anche qualora detenute da **società operative**), con la conseguenza che il possesso di una sola partecipazione "sotto soglia", anche se del tutto irrilevante economicamente, non consente di beneficiare della disposizione in commento (si veda ad esempio la risposta dell'Agenzia 497/2021).

Tali criticità, peraltro, dovrebbero venire meno con l'entrata in vigore del decreto legislativo approvato dal **Consiglio dei Ministri** il 30 aprile 2024 in attuazione della **legge delega** al Governo per la **riforma fiscale**, la quale all'art. 6, lettera e), prevede che il Governo intervenga con la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti d'azienda e degli scambi di partecipazione mediante conferimento.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.